

COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 13 /2017 - Reg. Ordinanze

Oggetto: Ordinanza di cattura e ricovero di n. 1 cane randagio morsicatore sulla S.P. 20 di Camporeale e San Giuseppe Jato – tratto ricadente in C.da Signorino.

VISTA la Determina Sindacale n.23 del 29 giugno 2017, con la quale venivano nominati i Responsabili dei Settori, dei Programmi e relativi sostituti;
VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

CONSIDERATO che il Sindaco sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. R. n. 3 luglio 2000 n. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani randagi vaganti nel territorio comunale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci sui cani randagi che insistono nel territorio comunale;

PREMESSO che solo nella fase successiva alla cattura il Servizio Veterinario dell'ASP, servendosi delle strutture ambulatoriali e di ricovero appositamente messe a disposizione dei Comuni, opera interventi di sterilizzazione gratuita dei cani randagi, nonché l'attività di impianto del microchip e l'inserimento dei cani in anagrafe canina;

PRESO ATTO che con il Decreto Assessoriale del 13 dicembre 2007 n.02825/Servizio 3° IRV/2007, sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che tra le varie competenze del Comune dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e "g" del Decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani randagi, al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;

VISTO il verbale di ricezione di denuncia orale relativo a lesioni da morso da cani prot. N. 629/17-P.M. del 26/07/2017, redatto da personale della Polizia Municipale nei confronti di Mulè Vito, il quale riferiva di essere stato morso da un cane di razza meticcica, colore nero, taglia media, sulla S.P. 20 di Camporeale e San Giuseppe Jato, tratto di C.da Signorino, in prossimità delle palazzine dell'I.A.C.P.;

CONSIDERATO che l'animale in questione, in riferimento alle leggi vigenti in materia, dev'essere sottoposto a sequestro fiduciario per l'osservazione di almeno 10 gg. presso idonea struttura, all'accertamento di anagrafe canina e alle terapie del caso, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che il Comune di Camporeale risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario o di rifugi di proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possano collaborare anche con le istituzioni per proposte o progetti di prevenzione del randagismo;

PRESO ATTO che il Comune ha affidato i servizi comunali di accalappiamento e ricovero degli animali randagi nel territorio comunale al canile sanitario della Ditta Vaglica Francesca con sede in via Gorizia n. 69 - Carini (PA), e che la convenzione stipulata nel 2013 è scaduta nel 2016;

CONSIDERATO che il canile sanitario Vaglia Francesca con sede in Carini (PA), interpellato per le vie brevi, si è reso disponibile ad effettuare il prelevamento immediato e il ricovero presso la propria struttura del cane di che trattasi;

RITENUTO di dovere procedere urgentemente alla cattura e al ricovero dell'animale sopra citato, al fine di evitare che possa attaccare altre persone;

VISTA la Legge del 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", con la quale si promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;

VISTI gli artt. 14 e 15 della L.R. 3 luglio 2000 n.15;


VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

Propone

al Sindaco, n.q. di **Autorità Sanitaria Locale**, per quanto esposto in narrativa e con decorrenza immediata, di adottare il seguente provvedimento:

La cattura del cane di razza meticcica, colore nero, taglia media, sopra indicato, provvedendo al suo ricovero, alle cure, alla sterilizzazione e al mantenimento nonché all'eventuale affidamento del cane indicato in premessa e di rimetterlo in



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

dopo il periodo di osservazione previsto per legge e di eventuale cure presso il canile sanitario Vaglica Francesca, Via Gorizia n. 69, con sede in Carini (PA), partita IVA 05078740825;

Di incaricare il Responsabile del Programma Protezione Civile dell'assunzione di apposito impegno di spesa nei termini previsti, poiché al pagamento si provvederà dopo l'assunzione di apposita determinazione di impegno di spesa e a seguito di regolare fattura e comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a seguito di acquisizione di DURC della ditta;

Dà notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale e all'Albo on line del Comune.

Che la presente ordinanza venga notificata al canile sanitario Vaglica Francesca, con sede in via Gorizia n. 69, Carini (PA) e l'ASP n. 6 di Palermo - Unità Operativa Veterinaria di Partinico, via Benevento n. 32.

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 giorni dall'affissione del presente provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza al Responsabile del Programma Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri.

Camporeale, li 31 LUG. 2017

Il Responsabile del 4° Settore
Com. P.M. Renzo Candido

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO che, per la salvaguardia dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica sia necessario dare corso al provvedimento;

RITENUTO la propria competenza in materia;

DETERMINA

Adottare la superiore proposta di ordinanza.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La cattura del cane di razza meticcio, colore nero, taglia media, indicato in premessa, al suo ricovero, alle cure, alla sterilizzazione e al mantenimento nonché all'eventuale affidamento del cane indicato in premessa e di rimmetterlo in libertà dopo il periodo di osservazione previsto per legge e di eventuale cure presso il canile sanitario Vaglica Francesca, Via Gorizia n. 69, con sede in Carini (PA), partita IVA 05078740825;

Di incaricare il Responsabile del Programma Protezione Civile dell'assunzione di apposito impegno di spesa nei termini previsti, poiché al pagamento si provvederà dopo l'assunzione di apposita determinazione di impegno di spesa e a seguito di regolare fattura e comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a seguito di acquisizione di DURC della ditta;

Dà notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale e all'Albo on line del Comune.

Che la presente ordinanza venga notificata al canile sanitario Vaglica Francesca, con sede in via Gorizia n. 69, Carini (PA) e l'ASP n. 6 di Palermo - Unità Operativa Veterinaria di Partinico, via Benevento n. 32.

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 giorni dall'affissione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza al Responsabile del Programma Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 31 LUG. 2017.



IL SINDACO
Rag. Luigi Cino